CAMERA DEI DEPUTATI N. 4152

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

—

Modifica dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente integrazioni dei bilanci comunali e provinciali delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

Seduta del 15 giugno 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, che dettò provvidenze a favore dei Comuni sinistrati per effetto della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, fu prevista anche (articolo 9) la concessione di contributi integrativi, per il pareggio economico dei bilanci, alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai Comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene, in aggiunta agli altri contributi attribuiti alle Amministrazioni deficitarie dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 ed all'autorizzazione ad assumere i mutui di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.L.L. 11 gennaio 1945, n. 51 per la parte di disavanzo non coperta dai contributi statali.

I relativi provvedimenti, secondo il 3° comma dell'articolo 9 suddetto, erano adottati con decreto del Ministro per l'Interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale e di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, in sede di approvazione dei bilanci di dette Amministrazioni.

L'articolo 9 della citata legge 4 novembre 1963, n. 1457, è stato sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357 il quale ha stabilito che alle suddette Amministrazioni, nonché ai Comuni di Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965 – termine prorogato al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965,

n. 1333, convertito con legge 9 febbraio 1966, n. 20 – contributi fino al conseguimento del pareggio economico del bilancio (in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56), mediante decreto del Ministro per l'Interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

La nuova disposizione, che intende assicurare il pareggio dei bilanci sollevando i detti Enti dall'onere della contrazione dei mutui, nulla prevede circa i bilanci ed è perciò da ritenere che si applichino al riguardo le regole generali che, per il controllo sui bilanci deficitari, prevedono l'approvazione da parte delle GG.PP.AA. per quelli delle province o dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti e l'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale per quelli dei comuni con popolazione superiore a tale limite o che siano capoluoghi di provincia.

Per effetto, poi, del passaggio di attribuzioni in materia di controlli sugli enti locali – stabilito dall'articolo 60 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e dall'articolo 6 delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 970 – le attribuzioni della G.P.A. riguardanti i bilanci sono esercitate dall'organo regionale di controllo: spetta perciò a tale organo l'approvazione dei bilanci della provincia di Udine e di quei comuni tra quelli sopra indicati, che cadono nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia (Erto e Casso, Claut, Cimolais, Barcis e Andreis).

Ne consegue che mentre la concessione degli speciali contributi occorrenti per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei suddetti enti è disposta dallo Stato, l'approvazione dei bilanci è invece attribuita alla Regione. Da tale duplicità di interventi derivano seri inconvenienti, in quanto se l'approvazione dei bilanci non può prescindere dalla conoscenza dell'entità dei contributi, la determinazione di questi implica l'esame pieno dei bilanci stessi: l'organo statale il quale concede gli speciali contributi non può limitarsi a registrare il disavanzo, quale riportato nel bilancio di previsione e ritenuto ammissibile dall'organo di controllo regionale, ma deve essere posto in grado di valutare se ed in quale misura il contributo sia necessario per spese proporzionate alla normale capacità economica dell'ente.

Ovvie esigenze di coordinamento richiedono allora che per i suddetti comuni e per la provincia di Udine l'approvazione dei bilanci sia demandata allo Stato, dato che a questo spetta di assicurarne il pareggio, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti.

È da rilevare, poi, che tra le Amministrazioni che formano oggetto degli speciali interventi dello Stato in conseguenza della catastrofe del Vajont, alcune – come avanti detto – sono fuori dell'ambito regionale e sottoposte ai controlli degli organi statali: sicché mediante l'attuale divisione di competenze tra Stato e Regione non si potrebbe nemmeno effettuare il confronto, sotto un profilo unitario, delle esigenze dei vari enti, allo scopo di distribuire razionalmente i contributi a pareggio dei bilanci.

Si rende perciò necessaria la modifica dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con il ripristino del criterio già stabilito dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, la quale concentrava in sede di Commissione centrale per la finanza locale sia il potere inerente alla concessione di contributi che quello di approvare i bilanci.

Una tale modifica non comporterebbe una menomazione delle competenze spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto il carattere eccezionale delle norme che prevedono il pareggio economico dei bilanci con contributi particolari, rende certamente ammissibile una deroga del genere, la quale sarebbe limitata nel tempo (come avanti detto il particolare sistema dei contributi è previsto a tutto il 31 dicembre 1968) e riguarderebbe soltanto un ristretto numero di Enti (provincia di Udine, comuni di Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis) sottoposti ai controlli regionali, laddove per gli altri (provincia di Belluno, comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene e Ponte nelle Alpi) i controlli sono già esercitati dallo Stato. Del resto, trattandosi di interventi eccezionali a carico dello Stato è perfettamente ammissibile che questo avochi a sé il controllo sui bilanci, in quanto mezzo necessario per la distribuzione dei contributi in questione.

È stato pertanto predisposto il seguente disegno di legge, che ripristina la competenza della Commissione centrale per la finanza locale in ordine all'approvazione dei bilanci delle Amministrazioni territoriali di cui trattasi ed alla proposta per la concessione dei contributi integrativi.

Si confida nella sollecita approvazione del disegno stesso stante l'urgenza di definire i bilanci degli Enti interessati.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La concessione di contributi integrativi di cui all'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito con legge 9 febbraio 1966, n. 20, è disposta con decreto del Ministro per l'Interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale alla quale è anche deferita l'approvazione dei bilanci degli enti interessati.